



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Piazza D'Annunzio - 64010 Valle Castellana (Teramo) -
- telef. 0861-93130 fax 0861-93557 email: protocollo@comune.vallecastellana.te.it
Pec: postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it

Prot. n. 8976 del 30.12.2021

ORDINANZA N. 18 DEL 30.12.2021

OGGETTO: Emergenza COVID – 19. - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, Decreto Legislativo n. 267/2000 per contrastare la diffusione del contagio in occasione delle giornate di San Silvestro e Capodanno.

IL SINDACO

VISTI i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, da ultimo il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 2021 con i quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza epidemiologica relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la circolare pervenuta in data 30.12.2021 e protocollata agli atti dell'Ente con prot. n.8953 del 30.12.2021 da parte della Prefettura di Teramo con la quale si determina l'intesa ad uniformare le disposizioni in tutta la Provincia di Teramo, invitando, pertanto ciascun Sindaco ad emettere autonomamente un'Ordinanza per contrastare la diffusione del contagio in occasione delle giornate di San Silvestro e Capodanno;

CONSIDERATO CHE:

- la cosiddetta "quarta ondata di coronavirus" sta facendo registrare una costante crescita della diffusione del virus con una crescente ondata di contagi;
- i dati aggiornati mostrano un indice di contagio RT in aumento e un tasso di incidenza dei casi positivi in continua crescita con il rischio di dover entrare in "zona gialla" a partire da lunedì 27 dicembre;
- l'età media dei nuovi positivi è di 39,1 anni;

RILEVATI i preoccupanti segnali di allerta relativi alla circolazione della nuova variante VOC B.1.1.529 denominata "Omicron" con una classificazione di rischio da parte dell'European Centre for Disease Prevention and Control (E.C.D.C.) di livello "molto alto"; il Risk Assessment dell'E.C.D.C. del 15 dicembre riporta, infatti, che la diffusione della variante Omicron solleva numerose preoccupazioni, considerato che le evidenze scientifiche attualmente disponibili indicano

una maggior capacità di diffusione, un maggiore potenziale di sfuggire al sistema immunitario ed una evidenza di decremento nel tempo della protezione fornita dalla pregressa infezione o dalla vaccinazione;

CONSIDERATO che il documento citato evidenzia anche il rischio connesso all'aumento delle interazioni sociali negli ambienti chiusi e la conseguente necessità di adottare misure urgenti per limitare le situazioni a rischio di trasmissione;

VISTI gli art. 50 comma 5 e 54 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti con tingibili ed urgenti nella sua Autorità Sanitaria Locale;

VALUTATO che l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;

VISTO il D.Lgs. n. 12/1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

CONSIDERATO CHE il verificarsi di fenomeni di assembramento di persone, specie nelle ore notturne, nei luoghi chiusi aperti al pubblico per grandi eventi di pubblico spettacolo ed intrattenimento di natura musicale, di difficile controllo e sorveglianza, potrebbe mettere pericolosamente a rischio le regole di prevenzione e sicurezza stabilite per contenere la diffusione del virus COVID-19, con ciò determinando una situazione di particolare pericolosità per la salute pubblica;

TENUTO CONTO che l'area interessata dalla presente Ordinanza è tutto il territorio comunale;

RITENUTO NECESSARIO adottare misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, salvo eventuali successive modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

ORDINA

- il divieto di somministrazione al banco di bevande alcoliche dal 31 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, per l'intero arco della giornata;
- divieto di somministrazione di bevande alcoliche, anche al tavolo, dalle 15 alle 20 del 31 dicembre 2021 e dalle 01 alle 9 del 1° gennaio 2022;
- divieto di consumo di cibo e bevande alcoliche e non, ad eccezione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi incluse le aree prospicienti agli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali dalle ore 20 del 31 dicembre 2021 fino alle 5 del 1° gennaio 2022;

INOLTRE, DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente. La pubblicazione ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Teramo;

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Valle Castellana.

Valle Castellana, 30.12.2021

IL SINDACO

DOTT. ING. CAMILLO D'ANGELO.

Firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 del D.Lgs n. 39/93